

**ACCORDO ATTUATIVO TRA  
L' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA  
E  
L'AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE 3**

**PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO DEGLI STUDENTI DEI  
CORSI DI STUDIO DELLA SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE E FARMACEUTICHE**

**TRA**

L'Università degli Studi di Genova, codice fiscale 0075415100, di seguito denominata Università, in persona del Magnifico Rettore Prof. PAOLO COMANDUCCI, nato a Roma il 26/09/1950, per la carica domiciliato in Genova, Via Balbi 5

**E**

L'Azienda Socio Sanitaria Locale 3 con sede legale in Genova, via Bertani 4, cap 16125 CF e P. IVA 03399650104, rappresentata dal Dott. Luigi Carlo BOTTARO, nato a Genova, il 13/05/1956, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente (da qui Asl3)

**PREMESSO CHE**

- a) l'art. 6 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 ("Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") e s.m.i., introduce un nuovo sistema di rapporti di collaborazione e di coordinamento tra Servizio Sanitario Nazionale e Università, in materia di assistenza e di formazione del personale;
- b) l'art. 1 del D. Lgs. 21.12.1999, n. 517 ("Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419") stabilisce che l'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le Università ubicate nel proprio territorio;
- c) il D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 che dà attuazione alla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (GU Serie Generale n.32 del 9-2-2016);
- d) l'art. 8 della L.R. 20.1.2005 ("Disciplina dei rapporti fra la regione Liguria e l'Università degli studi di Genova ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502") stabilisce che con la stipula di appositi protocolli attuativi del Protocollo generale d'intesa Regione-Università, la Regione e l'Università disciplinano, tra l'altro, i corsi di laurea delle professioni del comparto sanitario (comma 1, lett. g);
- e) il numero effettivo degli iscritti a ciascun corso di laurea è determinato ogni anno, con Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto delle esigenze sanitarie nazionali, e che in ogni caso il numero effettivo

degli ammessi non può essere superiore al numero massimo stabilito in sede di accreditamento;

- f) con Decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 29.3.2001 sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie in attuazione dell'art. 6 della Legge n. 251/2000 ("Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica");
- g) con Decreti Interministeriali del 2.4.2001 il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con il Ministro della Sanità ha definito rispettivamente le classi dei Corsi di Laurea e di Laurea specialistica per le professioni sanitarie;
- h) l'art. 2 dei citati decreti del 2.4.2001 stabilisce che la formazione prevista dai predetti corsi avvenga nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale e Istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni e che a tal fine debbano essere stipulati appositi protocolli d'intesa tra le Regioni e le Università, a norma dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i.;
- i) con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con Il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 19.2.2009 vengono definite, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto Ministeriale 22.10.2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie;
- j) la L. 1.2.2006, n. 43 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali" stabilisce all'art. 2 i requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie e del percorso formativo per l'ottenimento del titolo di studio, e all'art. 6 l'articolazione del personale laureato appartenente alle professioni sanitarie;
- k) in particolare, l'art. 2 della L. 1.2.2006, n. 43 stabilisce che il percorso formativo per l'ottenimento del titolo di studio deve svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), individuate dalle regioni, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le stesse e le Università, stipulati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- l) le intese intercorse tra la Regione e l'Università per la formazione del personale delle professioni sanitarie dovranno trovare successiva attuazione nell'ambito di protocolli attuativi tra Università, Aziende, Enti ed Istituti individuati come sede formativa;

#### **VISTI**

- Il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Genova,;
- il vigente Regolamento generale di Ateneo;
- il vigente Regolamento didattico di Ateneo;
- il vigente Regolamento di Ateneo per gli Studenti;

- il vigente Regolamento per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione;
- il Protocollo generale d'intesa tra Regione Liguria e Università degli studi di Genova per lo svolgimento dell'attività assistenziale dell'Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 517/1999 (di seguito denominato Protocollo d'intesa) per la formazione universitaria del personale delle professioni sanitarie, firmato in data 4.4.2017, ed in particolare l'art. 3 (Attività didattica) CAPO I – Principi generali e l'art. 14 (Partecipazione del personale sanitario all'attività didattica ) CAPO III – Personale;
- il Decreto Ministeriale 3.11.1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”;
- il Decreto Ministeriale 22.10.2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
- i Decreti Interministeriali del 8.1.2009 e del 9.2.2009 di definizione rispettivamente delle classi di laurea magistrale e delle classi di laurea delle professioni sanitarie;
- la Legge 24.6.1997, n. 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione", che all'art. 18 norma in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n. 142, “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- la legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché di delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e s.m.i,
- il regolamento 2016/679/UE e dal d.lgs. 196/2003, come novellato dal d.lgs. 101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;
- il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106;
- la Convenzione tra il Ministero della Salute e la Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, Università degli Studi di Genova, per il riconoscimento di titoli abilitanti all’esercizio delle professioni sanitarie, conseguiti in un paese comunitario o extracomunitario stipulata in data 14 ottobre 2010;
- Il DM n. 445 del 19/10/2001 “Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni.”
- Il DM n. 58 del 09/05/2018 “Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo”

### **CONSIDERATO CHE**

si intende stipulare la Convenzione tra la Asl3 e l'Università per garantire la continuità della formazione degli studenti dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Corsi di alta formazione e di aggiornamento professionale della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche che svolgono presso ASL 3 esclusivamente attività di tirocinio professionalizzante (qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti")

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **CAPO I**

#### **Articolo 1 (Principi generali)**

1. Le premesse e gli allegati al presente Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. In conformità al Protocollo d'intesa di cui alle premesse, Università e Asl3 concordano nel riconoscere come finalità generali del presente accordo:
  - a) il collegamento tra la didattica e l'assistenza, secondo la legislazione universitaria e ospedaliera;
  - b) la convergenza di competenze ed esperienze scientifiche, tecniche ed assistenziali di gruppi o di singoli operatori sanitari;

#### **Articolo 2 (Istituzione e organizzazione dei corsi di studio)**

1. I corsi di laurea, laurea magistrale finalizzati alla formazione delle figure professionali dell'area medico - sanitaria sono istituiti e attivati dall'Università sulla base della programmazione regionale, su proposta della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, anche con il concorso, ove previsto dallo specifico profilo formativo, di altre Scuole.
2. I Master, i corsi di Perfezionamento, i corsi di aggiornamento professionale sono istituiti e attivati dall'Università, anche in accordo con altri enti pubblici e privati.

L'attività formativa prevista nell'ambito dei corsi di studio di cui al comma 1 e 2, necessaria all'acquisizione di specifiche competenze, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo d'intesa Università-Regione, è svolta presso le strutture dell'ASL3 ovvero presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale, nonché presso Istituzioni private accreditate dalla Regione Liguria all'uopo convenzionate con l'Università degli Studi di Genova, oltre che presso strutture dedicate messe a disposizione dall'Università.

#### **Articolo 3 (Attività di tirocinio e di tesi)**

1. Le attività di cui al presente articolo degli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale, dei Master, Corsi di Perfezionamento e di aggiornamento professionale attivati dalla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, quando esplicitamente richiesto dal Consiglio di Corso di Studio interessato (Comitato di gestione, nel caso di Master, Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale), possono essere svolte anche in strutture idonee messe a disposizione da Asl3 e in strutture private accreditate convenzionate non facenti parte di Asl 3

2. Al fine di garantire adeguati risultati di apprendimento il consiglio del corso di studio (Comitato di gestione, nei casi sopraccitati) individua le strutture sede di tirocinio tenendo conto:
  - a) della tipologia e della qualità delle prestazioni erogate;
  - b) della consistenza dei flussi di utenza e delle caratteristiche della popolazione assistita;
  - c) degli assetti organizzativi e della dimensione delle strutture assistenziali;
  - d) della presenza e della disponibilità di guide di tirocinio adeguatamente formate in riferimento agli obiettivi formativi e alle competenze specifiche previste nei Corsi di studio-
3. L'attività di ricerca finalizzata all'elaborazione della tesi di laurea può essere svolta nelle strutture di cui ai commi precedenti.

#### **Articolo 4 (Personale impegnato in attività formative)**

In applicazione di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa e in funzione delle necessità didattiche del Corso di Studio, Asl3 mette a disposizione, senza oneri per l'Università, personale dipendente con funzioni di tutorato clinico e guida del tirocinio. In particolare:

Per **l'attività di guida del tirocinio**, le figure delle guide del tirocinio:

1. vengono segnalate dai Coordinatori delle strutture sedi di tirocinio al Coordinatore dell'insegnamento tecnico-pratico e del tirocinio, e nominate dal Coordinatore del Corso di Studi con delibera del Consiglio del Corso di Studio, di norma ogni tre anni, e valutati annualmente sulla base delle valutazioni del Coordinatore dell'insegnamento tecnico-pratico e del tirocinio e delle valutazioni degli studenti. In caso di valutazione negativa potranno essere rimossi dall'incarico e sostituiti secondo le procedure stabilite;  
  
svolgono la propria attività, durante la normale attività di servizio, sulla base degli obiettivi formativi specifici del corso di studio;
2. si occupano delle seguenti attività:
  - collabora con il Tutor alla realizzazione degli obiettivi di apprendimento e all'organizzazione dell'esperienza clinica
  - verifica la fattibilità degli obiettivi dello studente nel contesto operativo cui appartiene
  - affianca lo studente nell'apprendimento sul campo relativo alle competenze gestuali e relazionali
  - collabora alla valutazione dello studente
3. La Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche si impegna a riconoscere l'attività svolta dai tutori e guide di tirocinio in termini di crediti ECM, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, nonché l'attività svolta dalle guide del tirocinio ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Protocollo d'intesa Università-Regione..

## CAPO II

### **Tirocinio pratico valutativo per l'Esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo**

#### **Articolo 5** (premesse)

L'Università e l'Azienda ASL3 in applicazione di quanto previsto dal Decreto ministeriale 9 maggio 2018 n. 58, art 3 c. 5, e dal Protocollo d'Intesa convengono di organizzare congiuntamente il Tirocinio Pratico Valutativo per l'esame di Stato (TPVES) per gli studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso strutture di ASL3 appositamente individuate dalla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche

#### **Articolo 6** **(Durata del tirocinio)**

Il TPVES, ai sensi dell'art. 3 del DM 58/2018, prevede la frequenza, durante il 5° e 6° anno di corso, e comunque prima della laurea, di un tirocinio della durata complessiva di tre mesi, volto ad accertare le capacità dello studente relative al "*saper fare e al saper essere medico*", secondo modalità stabilite dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

#### **Articolo 7** **(Modalità di svolgimento e certificazione)**

1. Il tirocinio si articola in tre periodi, anche non consecutivi: 1 mese in area Medica, 1 mese in area Chirurgica e 1 mese presso un ambulatorio di Medicina Generale;
2. I periodi da svolgersi in area medica e chirurgica implicano la frequenza presso UU.OO. assistenziali del SSR, individuate dalla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche
3. per motivate esigenze di apprendimento, lo studente potrà effettuare il mese di tirocinio in area medica o chirurgica anche presso due distinte UU. OO, ma non più di due;
4. L'università fornisce a ciascuno studente un libretto-diario che si articola in una parte descrittiva delle attività svolte e di una parte valutativa delle competenze dimostrate.
5. La certificazione della frequenza e la valutazione dei periodi di cui al comma 2 avvengono sotto la diretta responsabilità e a cura del dirigente medico responsabile della struttura frequentata dal tirocinante, o dal tutor clinico da lui individuato, che rilasciano, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate, ed esprimendo, in caso positivo, un giudizio di idoneità.

#### **Articolo 8** **(Individuazione delle strutture)**

La frequenza del TPVES può essere svolta presso strutture assistenziali complesse di ASL3, dotate di adeguati livelli qualitativi e formativi, ritenute idonee dal Consiglio di Corso di Laurea, tenendo conto:

- a) Della tipologia e della qualità della prestazione erogata, con particolare riguardo alla produttività in termini di ricoveri;
- b) Degli assetti organizzativi e della dimensione delle strutture assistenziali;
- c) Della presenza e disponibilità di Tutor clinici per l'attività pratica

L'elenco di tali strutture è indicato nell'allegato A

## **Articolo 9** **(Attività di tutorato clinico)**

In applicazione di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa e in funzione delle necessità di svolgimento del TPVES, ASL3 mette a disposizione, senza oneri per l'Università, personale dipendente con funzioni di tutorato clinico.

- I tutor clinici vengono individuati dal Responsabile della struttura assistenziale fra i Dirigenti Medici del SSN afferenti alla stessa;
- vengono nominati dal Consiglio di Corso di Laurea di norma ogni tre anni;
- Il Consiglio di Corso di Laurea, sentito il Responsabile della struttura assistenziale, può avanzare proposta motivata di rinnovo fino a un massimo di ulteriori tre anni;
- svolgono la propria attività durante le normali attività di servizio;
- ASL3 si impegna a riconoscere l'attività svolta dai Tutor clinici in termini di crediti ECM, nel rispetto della normativa vigente.

## **Articolo 10** **(Coperture assicurative)**

1. L'Università dà atto che gli studenti che svolgeranno le attività oggetto del presente CAPO II presso strutture assistenziali di ASL3, sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. In caso di infortuni occorsi agli studenti durante le attività didattiche all'interno della struttura, la stessa si impegna a comunicare tempestivamente all'Università, che provvederà, tramite procedure stabilite con propri regolamenti, a segnalare l'evento, entro i termini previsti alla normativa vigente, agli istituti assicurativi.

## **Articolo 11** **(Norme transitorie)**

1. Nelle more della piena attuazione del DM 58/2018, continuano ad applicarsi le norme contenute nel DM 445/2001, che prevede la frequenza del Tirocinio Valutativo dopo la laurea, per un mese consecutivo (30 giorni di calendario) in area Medica e un mese in area Chirurgica.
2. Copertura assicurativa: ai sensi dell'art. 22 del Protocollo d'Intesa tra Regione Liguria e Università degli Studi di Genova, ai laureati in medicina e chirurgia che effettuano il tirocinio pre-abilitazione si applica la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi prevista dalla L.R. n. 28/2011 e s.m.i. recante "Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale"

## **CAPO III**

**Tirocinio di adattamento finalizzato al riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie, conseguiti in un Paese comunitario o extracomunitario.**

## **Articolo 12** **(posti disponibili)**

1. La Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche mette annualmente a disposizione di cittadini che hanno conseguito il titolo di studio abilitante alle professioni sanitarie in Paesi comunitari e non comunitari, un numero massimo di posti per l'espletamento del tirocinio di adattamento, di cui agli articoli 11 e 23 del decreto legislativo n. 206 /2007, nonché nelle ipotesi disciplinate dall'articolo n. 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 secondo quanto previsto dall'articolo n.60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, pari di norma al 5% dei posti messi a concorso nell'anno accademico in corso.

### **Articolo 13 (Durata)**

1. La misura compensativa, in termini esclusivamente di percorso formativo pratico e professionalizzante, è stabilita dal Ministero della Salute e comunicata dallo stesso ai soggetti interessati e alla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche.
2. Il tirocinio di adattamento, che ha durata massima di tre anni, è determinato dalla Conferenza dei servizi di cui al comma 3 dell'articolo 16 decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e verte sulle materie individuate dalla Conferenza medesima.

### **Articolo 14 (Modalità e termini per lo svolgimento del tirocinio di adattamento)**

1. La Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche e ASL3 garantiscono che il tirocinio si svolga a tempo pieno e sotto la supervisione di un tutor clinico di ASL3, all'uopo individuato dal Coordinatore del Corso di Laurea interessato, in accordo con ASL3, come specificato nel precedente art. 6.
2. E' fatto obbligo per il tirocinante provvedere direttamente e per proprio conto alla stipula di adeguata assicurazione per le coperture previste dalla normativa vigente, prima dell'espletamento dello stesso.
3. Al termine del periodo di tirocinio stabilito, il tutor clinico provvede a predisporre una relazione finale di valutazione, che il Coordinatore del Corso di Laurea interessato trasmetterà ufficialmente, a firma congiunta con il tutor, al Ministero della Salute, Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie. In tale relazione verrà certificato che l'aspirante professionista ha colmato le lacune formative ovvero che necessita di ulteriore periodo di tirocinio, ovvero, in caso di valutazione finale sfavorevole, che il tirocinio deve essere ripetuto.

## **CAPO IV Norme in materia di sicurezza e coperture assicurative**

### **Articolo 15 (Sicurezza)**

1. L'inserimento degli studenti presso le strutture di Asl3 sarà subordinato al completamento del corso *Formazione sulla sicurezza e Salute sul lavoro* (12 ore) messo a disposizione dalla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche;
2. Asl3 si impegna a fare attività di informazione sui rischi specifici della struttura presso cui si svolge il tirocinio.



## **Articolo 16 (Copertura assicurativa)**

1. L'Università dà atto che il personale universitario e gli studenti del corso di studio che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo presso i locali di Asl3, sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa
2. In caso di infortuni occorsi agli studenti durante le attività all'interno di Asl3, la stessa si impegna a comunicare tempestivamente all'Università, che provvederà, tramite procedure stabilite con propri regolamenti, a segnalare l'evento, entro i termini previsti alla normativa vigente, agli istituti assicurativi.

## **CAPO V Norme finali**

### **Articolo 17 (Durata)**

1. Il presente accordo ha una durata di 5 (cinque) anni dall'entrata in vigore.
2. Esso potrà essere rinnovato per periodo uguale o inferiore mediante accordo scritto tra le Parti, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.
3. In ogni caso dovrà essere garantito il completamento delle attività in corso al momento della scadenza del presente Accordo.

### **Articolo 18 (Tutela della privacy)**

Le parti assumono tutte le iniziative e pongono tutti gli adempimenti necessari per garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e norme di armonizzazione.

In particolare, gli stessi avranno cura che le informazioni ed i dati assunti in esecuzione della presente convenzione siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi della stessa.

All'uopo, le parti provvederanno ad impartire precise istruzioni agli autorizzati al trattamento, affinché lo stesso sia effettuato conformemente alle disposizioni di Legge.

### **Art. 19 (Riservatezza)**

Le parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento del presente accordo, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal regolamento 2016/679/UE e dal d.lgs. 196/2003, come novellato dal d.lgs. 101/2018, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del regolamento 2016/679/UE.

I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio, sotto la supervisione del tutore incaricato.

I tirocinanti sono tenuti all'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Azienda e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

L'Università si impegna a fornire ai tirocinanti apposita formazione di base su "privacy e trattamento dei dati personali e sensibili" e a certificare l'avvenuta formazione. La formazione di base in materia è requisita obbligatoria per l'accesso al tirocinio presso l'Azienda; nel caso in cui lo studente non completi il suddetto percorso formativo, l'Azienda ha facoltà di non ammetterlo al tirocinio.

Con successivi accordi le parti si impegnano a definire modalità di autorizzazione dei tirocinanti al trattamento dei dati di cui vengano a conoscenza durante le attività di tirocinio.

#### **Art. 20** **(Trasparenza e anticorruzione)**

Nell'esecuzione della presente convenzione, le parti contraenti sono soggette alla normativa italiana (Legge n.190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, e D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 e s.m.i. inerente la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300" per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

In particolare le parti si impegnano a rispettare i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed all'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

#### **Art. 21** **(Modifiche in itinere)**

È fatta salva la possibilità di apportare, con le stesse modalità adottate per la sottoscrizione del presente atto, su proposta delle Parti, eventuali integrazioni e modifiche al presente Accordo anche sulla base di valutazioni e proposte specifiche espresse dal Comitato di Valutazione e dai Consigli di Corso di Studio interessati.

#### **Art. 22** **(Controversie)**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

#### **Art. 23** **(Registrazione)**

1. Il presente Atto si compone di n. 11 fogli, viene redatto in n. 2 esemplari e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**Luogo, data .....**

Allegato A

**Strutture individuate dalla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche per la frequenza del Tirocinio Valutativo per l'Esame di Stato**

Delibera del Consiglio di Scuola del 16 ottobre 2017

*"[...]La presente proposta è finalizzata all'estensione della possibilità di frequenza dei tirocini professionalizzanti in Medicina e Chirurgia a strutture assistenziali complesse, dotate di adeguati livelli qualitativi e formativi, appartenenti alla rete ospedaliera della Regione Liguria, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1, dell'art. 2, sopra citato, che prevede la possibilità di effettuazione "presso policlinici universitari, aziende ospedaliere, presidi ospedalieri di aziende ASL".*

*L'estensione ad U.O. di Medicina e Chirurgia a strutture ospedaliere esterne all'ambito dell'IRCCS-AOU di riferimento del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, è innanzitutto motivata dall'esigenza espressa da vari organi e recepita dall'Ordinamento universitario di un maggior avvicinamento dell'Università alle strutture produttive e del lavoro, quali sedi di probabile assunzione di un elevato numero di laureati dopo il periodo di specializzazione.*

*Inoltre, si offrirebbe al neolaureato in Medicina e Chirurgia un'esperienza professionalizzante in un ambiente nel quale potrebbe trovare una sua futura collocazione lavorativa.*

*Per gli abilitandi provenienti da sedi diverse da quella di Genova, oltre all'opportunità di fare conoscere le proprie competenze professionali anche in sedi diverse da quelle universitarie, si ridurrebbero anche gli spostamenti e la necessità di mantenimento di una residenza lontana dalla propria residenza.*

*La selezione delle Strutture Complesse di Chirurgia generale e Medicina generale/Interna è avvenuta sulla base dei dati relativi alla produttività in termini di ricoveri nell'anno solare 2016.*

*Sono stati adottati quali criteri per l'eligibilità il numero di ricoveri per l'anno 2016 e il "peso medio per Acuti", escludendo le strutture le cui attività erano basate su servizi di Day Surgery.*

*Per le S.C. di Medicina generale/interna è stato considerato un "cut-off" di almeno 1200 ricoveri per l'anno 2016 e un peso medio per Acuti di almeno 1.0.*

*Per le S.C. Chirurgia generale, il "cut-off" è stato fissato a almeno 800 ricoveri e peso medio per Acuti di almeno 1.3.*

*Applicati i criteri stabiliti, vengono proposte le strutture allegate ai fini dell'estensione del tirocinio pre-esame di stato."*

Elenco Strutture ASL3

**S.C. di Medicina generale/interna**

ASL	Tip ol.	Unità Operativa assistenziale	Ospedale	
03	MG	S.C. Medicina Generale	Ospedale Villa Scassi ASL 03	

**S.C. di Chirurgia generale**

ASL	Tip ol.	Unità Operativa assistenziale	Ospedale	
03	CG	S.C. Chirurgia POU	Ospedale Villa Scassi ASL 03	

